



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°127/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°33404 in data 30/10/2019, con la quale l'impresa ITINERIS S.r.l., con sede in località Dossobuono di Villafranca (VR), ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la viabilità stradale in "Via dell'Elettronica" di Porto Marghera, ricadente in località Malcontenta nel Comune di Mira (VE), allo scopo di effettuare lavori di posa barriere di sicurezza;

VISTA: la nota assunta a prot. n°34013 in data 06/11/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha partecipato il proprio nulla osta per quanto di competenza;

CONSIDERATO: che l'area in questione rientra nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione di competenza di questa Capitaneria di porto;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984 e ss.mm./ii, n°81/2007, n°88/2007 e n°09/2009, rispettivamente datate 26/03/1984, 16/07/2007, 30/07/2007 e 19/01/2009, recanti le norme che disciplinano l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree del porto commerciale di Porto Marghera;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al giorno 06/12/2019**, in "Via dell'Elettronica" di Porto Marghera, nel tratto compreso dalla rotonda di Via della Meccanica – rotatoria di Via della Geologia e rotatoria Cantieri lungo il margine stradale Sud, ricadente in località Malcontenta nel Comune di Mira (VE), saranno eseguiti lavori di posa barriere di

sicurezza a cura dell'impresa appaltante ITINERIS S.r.l., come da planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al giorno 06/12/2019**, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori in premessa citati, la regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto di strada di cui al "rende noto" subirà una temporanea modifica, con restringimento larghezza della carreggiata.

Nel rispetto dei limiti di velocità già vigenti nel tratto di strada interessato dai lavori, sono vietate la sosta e la fermata a qualsiasi tipologia di veicolo a motore, con esclusione di quelli impiegati nei lavori in questione.

Articolo 2

L'impresa appaltante responsabile dei lavori di cui trattasi, dovrà effettuare le operazioni richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o di quant'altro il "direttore dei lavori" riterrà opportuno rendere noto (per finalità di sicurezza), dovrà essere opportunamente segnalata;
2. Oscurare i segnali preesistenti al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei e mezzi all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
5. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il regolare transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di Pubblica Sicurezza, in ragione del proprio ufficio;
6. Garantire la presenza di movieri – debitamente attrezzati – che assicurino lo svolgimento in sicurezza del traffico veicolare;

7. Durante l'eventuale esecuzione dei lavori notturni, predisporre un'adeguata illuminazione dell'area, allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori;
8. Assicurare la pronta reperibilità di un responsabile di cantiere, per le eventuali esigenze connesse alla gestione dei flussi di traffico, con particolare riferimento a quelli provenienti dall'area portuale.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 6 comma 14, Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 e ss.mm./ii, in premessa citato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

Allegato all'Ordinanza n°127/2019

